Le novità su agevolazioni, obblighi ed inquadramento delle risorse umane

L’inquadramento contrattuale e previdenziale dei familiari e dei soci

Udine - 15 dicembre 2022

Paolo Giorgiutti
Commercialista Odcec di Udine

Art. 2094 Codice Civile (Prestatore di lavoro subordinato).

E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Indici della subordinazione

- il fatto che l'attività lavorativa si svolga presso i locali aziendali;
- una presenza costante sul lavoro, specie se ad orari fisso e caratterizzata da un vero e proprio obbligo di presenza (e dunque con necessità di avvertire e di giustificarsi in caso di assenza);
- il concordare il periodo feriale;
- l'utilizzo, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, di strumenti di proprietà del datore di lavoro;
- il ricevere costantemente ordini e disposizioni;
- la mancanza, in capo al lavoratore, di una propria attività imprenditoriale e della relativa struttura, sia pur minima.

Art. 2 comma 1 D. Lgs. 81/2015

"*A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente ~~anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro~~*" (art. 2, d.lgs. 81/2015).

Art. 1 - comma 723 Legge 234/2021

723. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

L’inquadramento previdenziale dei familiari e dei soci

NOTA INL 1451/2022

Con riferimento alla natura fraudolenta del tirocinio, ai fini della contestazione del reato in questione, è poi sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Ciò in quanto la fraudolenza consiste, secondo il dettato normativo, proprio nell’avvalersi di lavoratori nella veste di tirocinanti. Diversamente, non potranno trovare applicazione le sanzioni amministrative di norma applicabili per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione). Attesa la natura permanente dell’illecito in questione e una ricostruzione unitaria dell’intero rapporto in termini di irregolarità, non può che trovare applicazione anche l’ultimo periodo del comma 723 il quale fa salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Sul punto la citata nota prot. n. 530 ha infatti sottolineato che è il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso, che andrà evidentemente a condizionare il rapporto di tirocinio nella sua unitarietà, ossia fin dall’instaurazione, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022. Ciò, tuttavia, non vale con riferimento ai profili previdenziali ed ai conseguenti recuperi contributivi, derivanti da un rapporto di tirocinio che, di fatto, ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, come evidenziato con circ. n. 10/2018, va considerato che il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e Istituto trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro. Il rapporto previdenziale è quindi sottratto alla disponibilità delle parti (v. ad es. Cass. sent. n. 5551 del 1° marzo 2021) ed il conseguente recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l’A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

NASPI e STAGE Compatibilità?

Lo stage è pienamente cumulabile con la Naspi e questo significa che potrà continuare a percepire l'indennità di disoccupazione anche nel periodo di stage poichè quest'ultimo, essendo un percorso di formazione professionale non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

Tra l'altro, il tirocinio come lo stage, non si configurano come rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato e proprio per questo motivo possono essere cumulati interamente con l'indennità di disoccupazione

APPRENDISTATO: Mancata Formazione

Art. 47 – comma 1 D. Lgs. 81/2015

1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.

Chi si considera familiare?

Parenti e affini			
Grado	**Rapporto di parentela**	**Grado**	**Rapporto di affinità**
1°	• padre e madre • figlio o figlia	1°	• suocero e suocera del titolare • figlio o figlia del coniuge
2°	• nonno o nonna • nipote (figlio del figlio o della figlia) • fratello o sorella	2°	• nonno o nonna del coniuge • nipote (figlio del figlio del coniuge) • cognato o cognata
3°	• bisnonno o bisnonna • pronipote (figlia o figlio del nipote) • nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella) • zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre)	3°	• bisnonni del coniuge • zii del coniuge e nipoti (figli dei cognati) • nipoti (figli dei cognati)

FAMILIARI degli imprenditori iscritti all'INPS COMMERCIANTI ed ARTIGIANI

Comma 6 ter. art. 21 del D.L. 296/2003 convertito nella L. 326/2006

Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento dell'attività lavorativa. E' fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Esercenti attività commerciali

Art. 29. L. 160/1975

L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b)…

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

LAVORO GRATUITO OCCASIONALE

Nota Protocollo Min. Lavoro n. 10478 del 10/06/2013

Obbligazione di natura "morale" basata sul legame solidaristico ed affettivo

Presunzione di prestazione occasionale

In alcune specifiche circostanze, inoltre, l'occasionalità della prestazione può essere qualificata come regola generale…

- *prestazioni rese da pensionati*

  Ciò appare tanto più plausibile in quanto la "contropartita" di un impegno lavorativo abituale, ossia un futuro e, forse non significativo incremento della rata della pensione, potrebbe apparire poco "invitante" anche alla luce del relativo onere contributivo da sopportare.

- *prestazioni svolte dal familiare impiegato full time*

LAVORO GRATUITO OCCASIONALE

Ulteriore parametro dell'occasionalità:

comma 6 ter art. 21 D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2006

90 giorni in corso d'anno solare – frazionabili in ore, ossia 720

con estensione anche alle imprese commerciali.

*Trattandosi di **parametro esclusivamente orientativo** non si ritiene necessario, ai fini del rispetto dello stesso, che l'attività del collaboratore venga svolta "in sostituzione" del titolare dell'azienda" L'art. 21, infatti, fa semplicemente riferimento all'ipotesi di temporanea impossibilità dell'imprenditore ad espletare la propria attività lavorativa ed appare dunque possibile riscontrare la genuina occasionalità del collaboratore a prescindere dalla contestuale presenza del titolare nei locali dell'azienda ove impegnato in altre attività.*

LAVORO GRATUITO OCCASIONALE

LA LETTERA CIRCOLARE CONCLUDE:

Si ricorda, da ultimo, che il mancato rispetto delle predette istruzioni può rilevare anche sotto il profilo disciplinare e sulla valutazione del comportamento organizzativo del personale dirigenziale in forza di eventuali segnalazioni che verranno trasmesse alla competente Direzione generale di questo Ministero (cfr. nota 27 aprile 2009 – Progetto Trasparenza e Uniformità dell'azione ispettiva).

Si confida nella puntuale osservanza della presente nota al fine di assicurare l'uniformità sul territorio nazionale dell'azione ispettiva.

L’inquadramento previdenziale dei familiari e dei soci

E se l’impresa non è iscritta all’albo delle imprese artigiane per assenza di requisiti?

- Assenza di requisiti soggettivi/oggettivi L. 433/1985
- Ditta con Responsabile Tecnico diverso dal titolare

L'ARTIGIANO DI FATTO: Esiste?

Art. 9 bis del D.L. 7/2007 convertito dalla L. 40/2007 come modificato dall'art. 6 comma 2 lett. f sexies del D.L. 70/2011 convertito dalla L. 106/2011

4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

Circolare INPS 80/2012 – l'ARTIGIANO DI FATTO

Il comma 4, inoltre, stabilisce che qualora, a seguito di accertamento o di verifica ispettiva, emergano le condizioni per l'iscrizione di un soggetto alla gestione previdenziale degli artigiani, l'ente accertatore deve comunicare all'ufficio del registro delle imprese gli elementi utili per l'iscrizione del soggetto all'albo provinciale delle imprese artigiane. Tale comunicazione comporterà l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane con decorrenza immediata (comma 4, secondo periodo), fatti salvi gli accertamenti e controlli che potranno essere effettuati in base alle procedure, alle modalità ed ai termini previsti dalla normativa regionale e fatti salvi i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali avverso l'atto di accertamento o il verbale ispettivo secondo le disposizioni di legge vigenti. Si ribadisce che la norma pone l'accento sull'effettivo esercizio dell'attività artigianale da parte del destinatario del provvedimento: ove sussista tale elemento fattuale, l'interessato sarà tenuto al versamento contributivo per l'intero periodo di svolgimento dell'attività stessa, a nulla rilevando l'eventuale carenza dei requisiti tecnico-professionali. Pertanto, anche se tale carenza fosse rilevata ex post dagli Organismi regionali competenti, l'iscrizione ai fini previdenziali potrà essere effettuata con la decorrenza riscontrata dall'ente accertatore, anche per periodi pregressi, indipendentemente dall'iscrizione all'Albo;

L'inquadramento previdenziale dei familiari e dei soci

Messaggio INPS 1138 del 14/03/2018

l'Istituto ha trasmesso apposita richiesta di parere al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha conseguentemente fornito i criteri per l'esatta individuazione dei destinatari dell'iscrizione alla gestione artigiani dei c.d. "artigiani di fatto".

D'altra parte, la novella prevede che l'esercizio di attività che richiedono specifiche competenze tecnico-professionali a tutela degli utenti, da parte di un titolare che ne sia sprovvisto e che quindi esercita l'attività in modo abusivo, debba ricevere apposita disciplina anche al fine di non dare luogo a significativi squilibri del mercato. Pertanto, la norma dispone che il soggetto privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana, e quindi per l'iscrizione alla gestione artigiani, non possa essere esonerato dall'adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

La previsione normativa si basa sul presupposto logico che tale attività, una volta evidenziata la palese irregolarità di esercizio, dovrà essere cessata, con conseguente cessazione dell'obbligo contributivo.

Pertanto, il soggetto rimarrà iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato (o Organismo equipollente) che ne decreterà la cancellazione o la non iscrivibilità all'Albo delle Imprese Artigiane, trattandosi appunto di attività svolta in assenza dei requisiti di legge.

L’inquadramento previdenziale dei familiari e dei soci

In proposito si rammenta che le risultanze dell’accertamento devono sempre essere inviate al registro delle imprese per la valutazione degli elementi acquisiti e per la eventuale segnalazione alle autorità locali di esercizio abusivo di attività artigiana.

Con riferimento alla decorrenza da attribuire all’iscrizione di un “artigiano di fatto”, essa coinciderà naturalmente con la data di inizio dell’attività, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Di seguito vengono illustrati gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla gestione artigiani.

2.Ditta/società con Responsabile Tecnico diverso dal titolare/socio

Lo svolgimento di alcune attività di natura artigianale presuppone la necessità di un responsabile tecnico, che sia in possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali (si pensi, ad esempio, alle aziende che svolgono attività di installazione di impianti di cui al D.M. 37/2008 oppure attività di parrucchiere, ecc.).
Il ruolo di responsabile può essere rivestito dal titolare/socio dell'azienda, oppure da un soggetto anche esterno alla compagine aziendale. In tal modo, l'impresa può legittimamente operare sul mercato e rilasciare le certificazioni richieste dalla legge.
Si evidenzia che l'articolo 2 della legge n. 443/1985 (legge quadro per l'artigianato, i cui contenuti sono stati sostanzialmente trasposti nelle varie leggi regionali che disciplinano il settore artigianato) prevede espressamente che "l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti dalle leggi statali*".*

L'inquadramento previdenziale dei familiari e dei soci

Ne consegue che le imprese nell'ambito delle quali i requisiti tecnico/professionali previsti dalle leggi statali siano posseduti da un soggetto esterno alla compagine aziendale, non sono considerate imprese artigiane in quanto non riconducibili alle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Le stesse imprese, pertanto, non possono essere iscritte all'Albo ed i relativi titolari/soci non possono chiedere la copertura previdenziale nella gestione artigiani.

Le medesime, tuttavia, possono legittimamente operare sul mercato con eventuale inquadramento in altro settore ai fini previdenziali, in presenza dei requisiti di legge. Si tratta, dunque, di casistiche in cui, ove il titolare avesse tempestivamente richiesto l'iscrizione alla gestione artigiani, essa non gli sarebbe stata accordata per carenza di requisiti tecnico-professionali. Per tale motivo non è possibile procedere a posteriori all'iscrizione alla gestione previdenziale.